

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2066</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAPPALARDO, CIAMPAGLIA, FERRI, ROMEO,  
FERRAUTO, CARIGLIA**

Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942,  
in materia di riconoscimento dell'anzianità pregressa a talune  
categorie di pubblici dipendenti

*Presentata il 22 dicembre 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema dell'anzianità pregressa lamentato da un cospicuo gruppo di ferrovieri andati in pensione dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980, trae origine dalla confusione di successive leggi che sono state emanate in materia nel periodo che va dal 1979 al 1982. Infatti la causa della lamentela ha origine dalla remota legge 6 febbraio 1979, n. 42, che, all'articolo 15, stabiliva un compenso mensile di lire 800 per ogni anno di anzianità maturato, al fine di dare un premio differenziatore alle retribuzioni che nel tempo si erano eccessivamente appiattite, agli allora dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e con decorrenza 1° ottobre 1978. Successivamente, dall'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, detta somma

mensile veniva elevata da un minimo di lire 4905 ad un massimo di lire 5255, a seconda della categoria di personale, ed al terzo comma dello stesso articolo è detto: « detti importi sono attribuiti d'ufficio per il personale nei cui confronti è stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42 », e ne limita gli effetti dal 1° gennaio 1981.

Con la legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità pregressa, nella misura di lire 800 mensili e per ogni anno di servizio prestato viene estesa a tutto il personale statale, unitamente alla riforma della struttura delle carriere, ma all'articolo 160 si stabiliva che, con decorrenza 2 luglio 1977, detto provvedimento andava esteso anche al personale dipendente delle ferrovie dello Stato.

Con l'articolo 152 della legge n. 312 del 1990, però, veniva data una disposizione di massima con la quale si stabiliva che « l'eventuale maggiore anzianità sarà disciplinata gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981 ».

In ottemperanza all'articolo 152 della legge n. 312 del 1980, il legislatore emanava successive norme per la rivalutazione della anzianità pregressa da lire 4905 a lire 5255 per le diverse categorie di dipendenti statali cessati dal servizio nel triennio 1979-1981:

decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, per il personale dei Ministeri, per il personale docente delle università, per il personale militare con grado inferiore a colonnello, cessati dai servizi dal 1° gennaio 1979, per il personale dei monopoli di Stato cessato dal servizio dal 1° gennaio 1979;

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, per il personale della scuola cessato dal servizio il 1° aprile 1979;

legge 22 dicembre 1981, n. 797, articolo 22, per il personale delle poste e delle telecomunicazioni cessato dal servizio dal 1° maggio 1979;

legge 4 marzo 1982, n. 65, articolo 8, per il personale dell'ANAS cessato dal servizio dal 1° gennaio 1979;

circolare dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato n. PI/P4/816/310 del 9 novembre 1982, per il solo personale dirigente cessato dal servizio dal 1° gennaio 1979.

Da quanto sopra, risulta evidente che solo il personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, cessato da servizio nel periodo 1979-1980, non ha beneficiato dell'anzianità pregressa (nella misura di lire da 4905 a lire 5255, secondo le qualifiche)

così come il legislatore aveva disposto con l'articolo 152 della legge n. 312 del 1980, e come, peraltro, aveva disposto la stessa legge n. 426 del 1982, nel terzo comma dell'articolo 4. Motivo di tale esclusione è stata una pura dimenticanza del legislatore, come risulta dagli atti parlamentari della Camera (seduta n. 521 del 24 giugno 1982, in sede di approvazione della legge n. 426 del 1982, già approvata dal Senato: « pur riconoscendo validi i motivi dell'emendamento relativo ai pensionati 1979-1981, per non determinare un'interruzione dell'iter parlamentare, accettava di trasformarlo in ordine del giorno n. 9/3440/1 con il quale la Camera impegnava il Governo a provvedere entro tre mesi alla perequazione dei lavoratori in pensione secondo i criteri del personale in servizio alla data del 1° gennaio 1981 ». I tre mesi si trasformarono in anni e l'ingiustizia, perpetrata a danno dei lavoratori pensionati delle Ferrovie dello Stato dal 1977 al 1980 veniva in parte riparata con la legge 23 dicembre 1986, n. 942, che, all'articolo 1, riconosceva il beneficio della anzianità pregressa agli esclusi ma, al comma 3 dello stesso articolo 1, stabiliva che « i benefici previsti dal presente articolo... sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986, ed interamente dal 1° gennaio 1987 ».

Con la presente proposta di legge, non si vuole rivendicare alcunchè ma si vuole riparare ad un'ingiustizia perpetrata a danno dei ferrovieri cessati dal servizio dal 2 luglio 1977 al 31 dicembre 1980, soli esclusi e per errore, dai benefici dell'anzianità pregressa. Il provvedimento adottato con la legge n. 942 del 1986, è ingiusto nella decorrenza che doveva essere, come per tutti gli altri, del 1° gennaio 1981.

Con l'articolo 1, per ripare a tale errore, si stabilisce che la concessione dell'anzianità pregressa per i ferrovieri cessati dal servizio tra il 2 luglio 1977 ed il 31 dicembre 1980, viene stabilita nella misura del 100 per cento e con decorrenza dal 1° gennaio 1981, per tutti.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 942, è sostituito dal seguente:

« 3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensioni e sono attribuiti interamente a decorrere dal 1° gennaio 1981 ».

DDL11-2066  
Lire 500